

# Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Progetto Rendimento

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I)

Data di Realizzazione del documento: luglio 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A., Corso Como, n. civico 17; CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 480841; sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); e-mail: [relazioniesterne@axa.it](mailto:relazioniesterne@axa.it); PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it).

AXA Assicurazioni S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Mediterranean Holding SAU. La Compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it), Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it).

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2023) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., ammonta ad euro 650.361.756 di cui di capitale sociale interamente versato per euro 232.535.335 ed euro 417.826.421 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Al 31 dicembre 2023 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., è pari a 579 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 ammonta a 261 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 198%. L'importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.144 milioni di euro.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa - SFCR) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

### Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) **Prestazione in caso di vita dell'assicurato**

Il valore liquidato si ottiene dal disinvestimento delle attività a copertura delle Riserve Matematiche attribuite al Contratto e collegate alle Gestioni Interne Separate. In caso di Riscatto la Compagnia liquida, dedotto un costo di Riscatto il cui

importo è indicato nelle Condizioni di Assicurazione, l'importo complessivo risultante dalla somma del Capitale Assicurato investito e rivalutato nelle Gestioni Interne Separate alla Data di Disinvestimento.

Sulle due componenti investite nelle Gestioni Separate sarà comunque riconosciuto un capitale almeno pari ai premi netti investiti in suddette componenti, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali, e, in caso di richiesta, di riscatto totale pervenuta entro 3 mesi dall'inizio della 5° ricorrenza annua e della 10° ricorrenza annua, fermo restando il costo di riscatto.

Una volta erogata la prestazione, il Contratto si intende definitivamente risolto. Con il Riscatto Parziale il Contratto rimane in vigore per l'importo residuo che, su ciascuna Gestione Interna Separata, non potrà essere inferiore a 500,00 Euro.

- **Prestazione in caso di decesso dell'assicurato** In caso di decesso dell'Assicurato è prevista l'erogazione di un Capitale Caso Morte che si ottiene dal disinvestimento delle attività a copertura delle Riserve Matematiche al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell'avvenuto decesso corredata di tutta la documentazione prevista. La Compagnia liquida, come meglio definito nelle condizioni di Assicurazione, l'importo complessivo risultante dalla somma del capitale rivalutato fino alla data del decesso delle due gestioni separate. In caso di decesso sarà comunque riconosciuto un capitale almeno pari al premio netto investito tenuto conto degli eventuali riscatti parziali.

### Gestioni Interne Separate

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?", ai risultati delle Gestioni Interne Separate GESTIRIV e GESTIRIV PLUS. I regolamenti delle Gestioni Interne Separate sono disponibili sia sul sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it) che nelle Condizioni di Assicurazione.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Capitale caso morte

L'eventuale garanzia della prestazione del minimo del Premio Investito non sarà applicato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga:

- entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
- per dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per partecipazione dell'Assicurato ai fatti di guerra;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- per decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it). Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- per guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- per alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- per trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

#### Rischi esclusi

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



## Ci sono limiti di copertura?


Non sono previsti periodi di sospensione o limitazione delle garanzie offerte dal presente contratto.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia</b></p> <p>La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.</p> <p>La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<a href="https://www.axa.it/denunciare-un-sinistro-vita">https://www.axa.it/denunciare-un-sinistro-vita</a>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "depositi dormienti".</p>
	<p><b>Erogazione della prestazione</b></p> <p>La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione prevista. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia o tramite l'utilizzo dell'area riservata</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell'Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, relativamente all'annullamento del contratto.</p> <p><b>Antiriciclaggio</b></p> <p>Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p><b>FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)</b></p> <p>La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti) e CRS impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.</p> <p>Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato</p>

	indizi di residenza ai fini fiscali oppure residenza formale in America o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.
--	---

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p><b>Premi Unico</b></p> <p>. Il Contratto prevede il versamento da parte del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, di un Premio Unico il cui importo non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro o superiore a 3.000.000,00 Euro.</p> <p><b>Versamenti Integrativi</b></p> <p>Non sono previsti per questo prodotto.</p> <p>Il prodotto prevede l'allocazione del Premio (Unico), al netto dei Costi previsti dal Contratto, nelle seguenti Gestioni Interne Separate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestiriv;</li> <li>- Gestirv Plus;</li> </ul> <p>Il Premio è ripartito in percentuale fissa e non modificabile durante la vita del contratto, al 50% nella Gestione Interna Separata Gestiriv e al 50% nella Gestione separata Interna Gestirv Plus, così come stabilite all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.</p> <p>La parte di premio trattenuta per far fronte ai Costi del Contratto non concorre alla formazione del Capitale.</p> <p>Il Premio Unico deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.</p> <p><b>Modalità di Versamento</b></p> <p>Il pagamento del Premio (Unico) dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;</li> <li>- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;</li> <li>- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");</li> <li>- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS).</li> </ul> <p>Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli anticiclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i</p>
<b>Rimborso</b>	I rimborso del premio versato è previsto nel caso in cui il Contraente eserciti la facoltà di revoca della proposta finché il contratto non è concluso.
<b>Sconti</b>	Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Il contratto di assicurazione sulla vita "Progetto Rendimento" è a Vita Intera. La durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza e il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.
<b>Sospensione</b>	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Il Contraente può revocare la proposta contrattuale prima della conclusione del contratto. La revoca deve essere comunicata alla Compagnia (rif. Ufficio "Assunzioni Vita", Corso Como, 17 - 20154 Milano - MI) per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o anche tramite l'Intermediario, precisando gli estremi identificativi della proposta di assicurazione. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Società restituirà al Contraente l'intero premio eventualmente già corrisposto.
<b>Recesso</b>	Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso. Il Recesso deve essere comunicato alla Compagnia (rif. Ufficio "Business L&S Accounting Support", Corso Marconi, 10 - 10125 Torino - TO) per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o anche tramite l'Intermediario, precisando gli estremi identificativi della polizza. La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il premio versato al netto dei costi.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto prevede il versamento di un premio unico, pertanto non è prevista la facoltà del contraente di risolvere il contratto tramite la sospensione del pagamento dei premi.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Il Contraente potrà riscattare, interamente o parzialmente, il capitale maturato mediante la compilazione del modulo a condizione che siano trascorsi interamente almeno sei mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto.</p> <p>Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue, mentre con il Riscatto Parziale, il Contratto rimane in vigore per l'importo residuo che, su ciascuna Gestione Separata, non potrà essere inferiore a 500,00 Euro</p> <p>Il valore di riscatto si ottiene sommando il capitale investito e rivalutato nelle due Gestioni Interne Separate, al netto di un costo di riscatto determinato in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come riportato nella sezione "Quali costi devo sostenere?". <u>Il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto, la prestazione in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.</u></p> <p>Il Contratto garantisce l'erogazione di un capitale almeno pari ai premi versati al netto di costi, nel caso di riscatto esercitato al 5° anno e al 10° anno. <u>Negli altri casi di riscatto il contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto, la prestazione in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.</u></p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Qualora il Contraente desideri ricevere informazioni sul valore di riscatto, potrà rivolgersi all'Intermediario. È inoltre possibile richiedere informazioni sul Valore di riscatto direttamente sul sito internet <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> compilando il form presente nella sezione "Clienti AXA/Servizio Clienti/Richiesta Informazioni".



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato a Contraenti persone fisiche e persone giuridiche, a condizione che l'Assicurato e il Contraente (persona fisica), al momento della sottoscrizione stessa, abbiano un'età compresa tra i 18 anni e i 85 anni. Il prodotto è adatto ad un profilo di cliente (persona fisica, giuridica o P.IVA) che ha interesse ad investire in un prodotto IBIPs al fine di soddisfare esigenze assicurative specifiche e perseguire almeno uno degli obiettivi seguenti: (i) proteggere il valore del capitale nel tempo; (ii) rivalutare o ottenere una crescita moderata del capitale investito; (iii) promuovere obiettivi di sostenibilità grazie alla presenza di sottostanti sostenibili che hanno tra le altre caratteristiche, fattori ambientali e sociali. Il prodotto è adatto ad un profilo cliente con una qualsiasi capacità di sostenere eventuali perdite (inclusa nessuna o minima) e con un qualsiasi livello di conoscenza in relazione sia alla complessità del prodotto (inclusa nessuna

conoscenza) sia in materia finanziaria (inclusa di base). Inoltre, il prodotto è adatto al cliente con qualsiasi livello di tolleranza al rischio, inclusa una tolleranza al rischio minima o molto bassa. Infine, il prodotto è indirizzato al cliente disposto a detenere l'investimento per più di 3 anni (cioè ha un orizzonte temporale di detenzione almeno di medio-lungo periodo).



## Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente

### Costi per riscatto

In caso di Riscatto Totale o Parziale, possibile trascorso interamente 6 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà al Contraente il Valore di Riscatto al netto di un Costo variabile in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come di seguito definito:

Anno di richiesta del Riscatto Totale e/o Parziale	Costo di Riscatto
1°anno	1,25%
2°anno	1,00%
3°anno	0,75%
Dal 4° anno	25 Euro

### Costi di intermediazione

Nella seguente tabella è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativi al prodotto:

Quota parte percepita in media dagli intermediari	
Gestione Interna Separata "GESTIRIV"	32%
Gestione Interna Separata "GESTIRIV PLUS"	32%



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Prestazione in caso di vita dell'assicurato / decesso dell'assicurato

- I premi versati nelle Gestioni Separate, al netto dei costi del contratto, sono rivalutati il 31/12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalle Gestioni Separate GESTIRIV e GESTIRIV PLUS. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario di ciascuna Gestione Separata, di cui sopra, una commissione fissa dell'1,10%. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nelle Gestioni Separate, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l'ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della denuncia dell'evento.
- Su ogni parte di premi investita nelle Gestioni Separate, il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento. Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo. Si evidenzia che, il capitale che verrà liquidato in caso di decesso dell'Assicurato e di richiesta di riscatto totale pervenuta nei 3 mesi successivi alla 5° ricorrenza annua e alla 10° ricorrenza annua, non potrà mai essere inferiore alla somma dei premi netti investiti in ciascuna delle due Gestioni Separate, al netto degli eventuali riscatti parziali, fermo restando il costo di riscatto.
- La Gestione Separata GESTIRIV PLUS prevede l'attivazione di un "fondo utili", per l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate annualmente, che concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata GESTIRIV PLUS.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS e  
CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) secondo le modalità indicate su [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su [www.consob.it](http://www.consob.it).



<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo devono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami tramite modulo di richiesta online su sito internet <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- email: <a href="mailto:reclami@axa.it">reclami@axa.it</a></li> <li>- pec: <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a></li> <li>- posta: AXA Assicurazioni SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, (Corso Como n.17 - 20154 Milano)</li> </ul> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>- numero della polizza e nominativo del contraente;</li> <li>- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> <p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 6.42.133.745 o 06.42.133.353, <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".</p> <p>Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mediazione:</b> per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</li> <li>- <b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</li> </ul> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate</p>

	<p>nella relativa previsione di polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a>.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p> <p>Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>
--	--

**REGIME FISCALE**

<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p><b>Trattamento fiscale dei premi:</b></p> <p>Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta. I premi versati a fronte di assicurazioni sulla vita a solo componente finanziaria non danno diritto alla detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.</p> <p><b>Imposta di bollo:</b></p> <p>Le comunicazioni alla clientela relative al presente Contratto non sono soggette ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.</p> <p><b>Trattamento fiscale delle prestazioni:</b></p> <p>I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l'imposta sostituiva sarà applicata sull'ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di morte dell'Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF per la componente di puro rischio; è invece del tutto esente il trattamento della liquidazione, e per le somme trasferite dalla Compagnia ai beneficiari designati dall'assicurato, nel caso morte di quest'ultimo, sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p><b>Dichiarazioni del contraente</b></p> <p>Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell'Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.</p> <p>Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.</p>
--	--

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO I SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**